

Sentenza n. 116/2023 pubbl. il 23/01/2023
RG n.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il sig. L [] C [] conveniva in giudizio la M [] S [] S.p.A. – [] dinanzi Codesto Ill.mo Tribunale, al fine di ottenere la nullità del decreto ingiuntivo n. [] del [], emesso in data 17.04.2021 dal Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice, Dott.ssa Francesca Aratari, R.G. n. 1 [], con il quale veniva intimato al sig. L [] il pagamento della somma di Euro 11.979,40, oltre interessi legali, oltre le spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 540,00 per onorari e in Euro 145,50 per spese, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge. Parte opposta si costituiva in giudizio con formale comparsa di costituzione e risposta. All'udienza del 23.09.2022, il Giudice, Dott. Colangelo, assumeva la causa in decisione ex art. 190 c.p.c. con termine per il deposito di memorie conclusionali a far data dal 30.10.2022.

MOTIVI

La domanda di parte attrice può essere accolta
La eccezione di parte opposta deve essere disattesa dalla documentazione agli atti
Le argomentazioni formulate dalla parte opponente hanno trovato riscontro nell'odierno giudizio civile di opposizione
Si fa presente, infatti, che il credito preteso da controparte è sorto in virtù di un contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente nel 2002 e, dunque, con un soggetto giuridico diverso e distinto dalla M [] S [] S.p.A..
Controparte assume di essere legittimata al recupero del quantum preteso, in forza di un contratto di cessione pro soluto dei crediti di I [] S [] S.p.A.
Ebbene, non vi è prova alcuna della asserita cessione del credito che non risulta essere mai stata notificata all'odierno opponente, con conseguente inopponibilità della cessione stessa all'opponente ex art. 1264 c.c.
Infatti la prima ipotesi epistolare di comunicazione della cessione risulta " ex actis" a ottobre 2017 senza alcuna prova della comunicazione.
Quella inviata in nome e per conto della opposta a firma dell'Avv [], poi revocato dall'opposto, anche essa comunicazione del 2018 è irrilevante giuridicamente e comunque non era onere della cessionaria effettuare tale missiva, a norma di legge, alla parte opponente.
Ed anche le ulteriori comunicazioni di F [] spa sono tutte prive della documentazione di ricezione da parte dell'opponente.
Peraltro, controparte ha depositato in atti un estratto della Gazzetta Ufficiale che contiene il mero riferimento ad un avviso di cessione senza, tuttavia, individuare quali siano gli specifici contratti ceduti ed il relativo contenuto degli stessi.



Sentenza n. 116/2023 pubbl. il 23/01/2023
RG n.

Secondo la più recente giurisprudenza di merito, occorre dar prova nello specifico della cessione del credito vantato indicando dettagliatamente i rapporti ceduti e la loro specifica enumerazione.

Ed, invece, nel caso di specie, parte avversa neppure indica, con un richiamo o un riferimento, gli effettivi debitori ceduti, le posizioni oggetto della cessione e gli estremi degli eventuali contratti che possano consentire di identificare i debitori ceduti, restando incerta la loro identificazione concreta.

Si rammenta sul punto la sentenza di Cassazione n. 22268/2018 secondo la quale *“la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”*.

La pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, pertanto, solo la cessionaria dal notificare la cessione del credito al titolare del debito ceduto e a null'altro.

Con Sentenza n. 2780/2019 la Corte di Cassazione ha addirittura richiesto la produzione in giudizio del contratto di cessione in originale.

Numerosa giurisprudenza di merito ha dato seguito al suddetto orientamento. Il Tribunale di Rimini con ordinanza del 27.02.2020 ha affermato che *la mancanza della certezza documentale che un credito sia stato ceduto produce l'effetto di non poter ritenere esistente la legittimazione attiva della banca*.

Appare, pertanto, impossibile ricondurre la titolarità del credito alla MBCredit Solutions S.p.A. e, pertanto, si deve pronunciare declaratoria di carenza di legittimazione attiva della stessa e la conseguente nullità del titolo impugnato.

Sul caso di specie si è pronunciata recentemente il Tribunale di Spoleto (Trib. Spoleto, 6 settembre 2021) il quale ha accolto l'opposizione e, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo, al termine di un approfondimento “monografico”, fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in capo alla società asseritamente creditrice, formulata dall'opponente.

Il giudice umbro rileva come, secondo un primo orientamento (ormai residuale), l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58, comma 2, TUB, sia bastevole per comprovare, in giudizio, l'avvenuto trasferimento del credito in favore del soggetto cessionario, a condizione che tale avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco. Mutuando testualmente il pronunciamento della Corte di Cassazione, *«è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione*



per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29.12.2017, n.31188; Cass. Civ., Sez. III, 13.06.2019, n. 15884; Cass. Civ., Sez. I, 26.06.2019, n. 17110. Il principio *de quo* si fonda su due ordini di ragioni:

il legislatore avrebbe voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione, assoggettandola alla disciplina speciale del TUB, che deroga alle regole codicistiche sulla cessione del credito (*ex art. 1264 c.c.*). La *ratio* della normativa di favore nei confronti del creditore risiederebbe nella natura di questo tipo di cessioni, riguardanti un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie; la finalità sottesa all'art. 58 TUB sarebbe completamente vanificata qualora si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente. Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe, peraltro, in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova e il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. La Suprema Corte aggiunge che *«a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso "può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999)»*.

Del pari, il raccordo tra la disciplina speciale (a cui sono sottoposti i contratti di cessione di crediti in blocco) e la disciplina generale del contratto, prevista dal codice civile, non indurrebbe alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., poiché, tale disposizione, nel prevedere che l'oggetto del contratto debba essere determinato o determinabile, non richiede alcuna indicazione specifica, e pertanto, può ritenersi sufficiente che il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obbiettivi e prestabili risultanti dallo stesso contratto.

Nel nostro caso di specie, la cessionaria ha prodotto un avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con indicazione dell'indirizzo del sito internet ove erano asseritamente disponibili i dati relativi ai crediti fino a loro estinzione.

Al riguardo, tuttavia, questo Tribunale, non si esime dal rilevare la diffusione, sempre maggiore, di un orientamento più "severo", che ritiene che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri sì la cessionaria dal notificare la cessione al



titolare del debito ceduto, ma non sia bastevole a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individui il contenuto del contratto di cessione (V. Cass. Civ., Sez. III, 13.09.2018, n. 22268). Senza soluzione di continuità, una parte della giurisprudenza ha statuito che «[...] una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto» (V. Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2780), e dichiarando, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito.

In base a una valutazione “più rigorosa”, la prova della titolarità del credito transita necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione; non basterebbe la dichiarazione della cessionaria contenente l'elenco delle posizioni cedute, individuate con codici numerici. Secondo altra valutazione, la prova può essere raggiunta mediante il contratto di cessione, o, in alternativa, una liberatoria rilasciata dall'Istituto di credito cedente.

Nel nostro caso, l'unico documento ritualmente prodotto dalla convenuta è stato l'estratto della Gazzetta Ufficiale **ed una fotocopia del contratto nemmeno in originale**, con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, ma nel quale non sono state fornite indicazioni, sufficientemente specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando, *per relationem*, ad altre fonti (V. Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2780).

In sede giurisdizionale, pertanto, stante la specifica eccezione, sarebbe stato onere della società convenuta (si badi, attrice in senso sostanziale) fornire la documentazione dalla quale poter verificare se anche il credito attenzionato rientrasse (o meno) tra quelli oggetto di cessione. (sul punto è *tetragona* la Suprema Corte di Cassazione: si vedano Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 4116/2016 e Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 10518/2016 secondo le quali la società cessionaria di crediti in blocco a fronte della contestazione di controparte sulla titolarità del credito “*ha l'onere di produrre... di documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco... dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta*”; è del medesimo tenore anche la più accorta giurisprudenza di merito: Trib. Padova, decr. 03.06.2016; Trib. Napoli, sent. 24.05.2019, n. 5337, Tribunale di Treviso del 16 Settembre 2021, Tribunale Firenze, Sent. n. 1865/2021).

In ogni caso né il creditore originario né il cessionario hanno fornito prova della cessione del contratto e la compiuta giacenza della comunicazione a ministero dell'avv Sollitto, in nome e per conto della opposta, è irrilevante, in quanto la comunicazione della cessione del contratto doveva essere effettuata dal creditore originarie.



RG.n.

Infine nel merito la parte opponente ha dato prova della avvenuta estinzione del diritto di credito vantato da controparte e precisamente si è documentato che l'Istituto finanziario è già stato soddisfatto ottenendo, previa ammissione al passivo del preteso credito nella procedura concorsuale del datore di lavoro del sig. L[] C[], l'accantonamento di parte del TFR presso la tesoreria dell'INPS della somma di € 11.268,23 ed in particolare il sig. L[], che vantava la somma di € 38.391,87 a titolo di competenze di fine rapporto, otteneva pertanto, dal Fondo Tesoreria, solo la liquidazione della minor somma pari ad € 21.399,20, proprio in ragione dell'accantonamento della residua somma disposto in favore della Finanziaria.

Inoltre l'opponente ha fornito prova del fatto documentale che l'INPS, in riscontro alla sua richiesta della residua somma del TFR, dichiarava che *“la somma de qua era stata riconosciuta a favore della N[] spa insinuatasi per il recupero al n. 287 dello stato passivo come confermato dal responsabile della procedura concorsuale nel mod 52 compilato il 22 dicembre 2009 e consegnatoci per la liquidazione della prestazione”* e che, pertanto, il L[] non aveva più titolo per la restituzione. **(come fornito parte opponente a titolo di prova nel doc. 7 dell'atto di citazione)**

L'opponente, sostanzialmente e formalmente, ha fornito prova documentale anche del fatto che la [] Banca S.p.A. (nuova denominazione della F[] b[], a sua volta cessionaria della [] abbia ottenuto l'accantonamento, presso il Fondo Tesoreria dell'INPS, del TFR sottratto al sig. Lucatelli, mentre il nuovo cessionario subentrato a N[] e quindi l'attuale opposta nulla ha fatto in merito alle sue rivendicazioni o pretese monitorie subentrando nelle somme riconosciute alla [] e conseguentemente riconosciute alla nuova cessionaria opposta e solo nei suoi confronti sarebbero svincolabili e non riguardo al lavoratore.

Si deve, inoltre, rilevare che è condivisibile anche la eccezione della prescrizione poiché anche sotto questo profilo sono decorsi i termini previsti per l'esperimento della azione a tutela del credito

Le spese, inoltre, visto il comportamento processuale e temerario della parte opposta, seguono anche **la soccombenza secondo i criteri ordinari ed ex art. 96 cpc comma terzo applicabile di ufficio.**

SI DEVE, INOLTRE, CONSIDERARE LA LITE TEMERARIA della convenuta opposta , che è valutabile ai sensi dell'art. 96 cpc co. 3° e non primo, applicabile di ufficio.

Sotto il profilo, invece, dell'art. 96 cpc questo Giudicante osserva di ufficio ai sensi del comma terzo e non primo quanto segue



Sentenza n. 116/2023 pubbl. il 23/01/2023
RG n.

La difesa della attrice opponente, infatti, conferma ed ha confermato, anche all'esito delle risultanze istruttorie, la consapevolezza della temerarietà della stessa parte resistente opposta e che si è contrapposta ad una rivendicazione o confutazione di parte attorea di un "petitum" e prospettazione di una "causa petendi" completamente invece confermate dalle risultanze argomentative e documentali e contabili

Si ritiene la condanna, oltre alle spese legali ordinarie del grado di giudizio, al risarcimento dei danni delle stesse per mala fede e responsabilità aggravata ex art. 96 co 3° cpc, anche d'ufficio, alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione Civile del 18.11.2019 (vd **Ordinanza n° 29812/2019 della Terza Sezione Civile**), venendo qui in rilievo, non un risarcimento come nel caso di cui all'[art. 96 com.1, c.p.c.](#), bensì un indennizzo, una vera e propria pena pecuniaria inflitta per sanzionare colui che abbia abusato dello strumento processuale, nonché abbia così appesantito inutilmente il corso della Giustizia, agendo con imprudenza, colpa o dolo (*Trib. Roma, 28 settembre 2017; Cass. Civ., 8 febbraio 2017, n.3311; [Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726 ed altre](#)*).

La sua applicazione, quanto all'ultimo comma art 96 cpc, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, **bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo"**, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (*Cass. 27623/2017*) e cioè **nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, come nel caso di specie e come evidenziato in maniera chiara ed inequivocabile dalle risultanze istruttorie.**

Tale pronuncia della S.C è stata preceduta da un altro fondamentale arresto secondo il quale "nel vigente Ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, *sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statutense, dei "risarcimenti punitivi"*(*Cass. SSUU 16601/2017*): nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96 u.co c.p.c è stato inserito, proprio, nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.

In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. può costituire abuso del diritto la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente infondati o privi di riscontro probatorio, dedotti in assenza della esposizione sommaria dei fatti.

Una domanda di tal genere, privo di alcun fondamento giuridico fattuale e di diritto, **integra un "ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale"**, essendo non



già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.

Inoltre si deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto consumati dalla parte attorea: in tale contesto la Suprema Corte ha inteso valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (**Cass. n. 10177 del 2015**), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cf **Cass. SSUU. 12310/2015 in motivazione**) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - **è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 25177/2018; vd Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 17902 del 04/07/2019; vd Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 14035 del 23/05/2019; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019), oltre alla violazione di diritti costituzionalmente garantiti quale l'art. 2 sul diritto alla immagine e secondo i principi sovranazionali desumibili dal Trattato di Lisbona e dalla Carta di Nizza che assurge a diritto primario avente quindi carattere cogente al pari dei Trattati**

Tutte le altre eccezioni devono ritenersi assorbite nel merito

Per tali motivi ritiene di accogliere le richieste di parte attrice secondo le motivazioni sopraindicate nei confronti della convenuta/opposta che dovrà essere condannata anche alla rifusione ex art. 96 cpc co 3° **alle spese di Euro**

P.Q.M.

Disattesa ogni altra deduzione e/o istanza, così statuisce:

- 1) Accoglie opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto
- 2) Condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore della parte opponente nella misura di euro) oltre accessori
- 3) Condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di questo giudizio ex art. 96 cpc in favore della parte opponente nella misura di euro) oltre accessori,

Velletri, 21 gennaio 2023

IL GIUDICE



